



Decreto Rettore

Bando di selezione un RTD B – Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), L. n. 240/2010 (D.M. 856 del 16/11/2020)

Il Rettore

VISTO lo Statuto dell'Università della Calabria;

VISTO il Regolamento d'Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli Ordinamenti didattici universitari;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il Reg. UE 2016/679 (c.d. RGPD) e il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recanti norme in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, "Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione e modifica del D.L. 10 novembre 2008, n. 180 recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione e modifica del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 243, che individua i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art.24, della Legge n.240/2010;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO Decreto Ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, in particolare gli artt. 247 e 249;

VISTO il proprio decreto n. 2529 del 18 novembre 2011, con il quale è stato emanato il Codice Etico di Ateneo, a norma dell’art.2, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la proposta del Dipartimento di Fisica relativa alla procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/2010;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, del 25 luglio 2023, con la quale è stata autorizzata l’emanazione del bando relativo al suddetto posto di ricercatore a tempo determinato a valere sulle risorse di cui al predetto Decreto Ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020;

CONSIDERATO infine, che il Dirigente della Direzione Risorse Umane, dott. Roberto Elmo, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 (Posti a concorso)

È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b), Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Fisica per come di seguito specificato:

Codice Identificativo: R74_2023

Settore Concorsuale: 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria

Settore Scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia Generale

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: Lingua inglese scritta e parlata con capacità di conduzione di corsi di insegnamento in questa lingua straniera

Specifiche funzioni: Come da disposizioni di legge e regolamentari d’Ateneo.

Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca in uno dei settori strategici individuati dalla programmazione scientifica pluriennale del Dipartimento di Fisica nel settore concorsuale 11/E1, SSD M-PSI/01, al fine di permetterne il migliore sviluppo possibile.

Specifiche esigenze didattiche: l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, di cui almeno 60 di didattica frontale. Il candidato dovrà svolgere attività didattica su insegnamenti del settore scientifico disciplinare M-PSI/01.

Standard minimi di qualità scientifica da possedere: Possedere almeno 10 lavori pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee) negli ultimi dieci anni.

Criteri di scelta in caso di ex aequo: Si richiede un candidato di alto profilo scientifico, in grado di svolgere attività di ricerca su tematiche relative alla Psicologia Generale e alla Psicologia Cognitiva con approcci e metodi interdisciplinari.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Silvia Pagano, silvia.pagano@unical.it, Direzione Risorse Umane

Art. 2 (Requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione per la stipula del contratto di ricercatore di cui all'art. 1 i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica (il candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero deve allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 382/1980 o l'equivalenza ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 al corrispondente titolo italiano; in mancanza dei suddetti provvedimenti, è possibile dichiarare che la procedura finalizzata al riconoscimento dell'equipollenza o equivalenza è in atto o da avviare. La documentazione comprovante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero deve obbligatoriamente essere prodotta entro e non oltre la data dell'eventuale assunzione, pena la mancata stipula del contratto);
- Standard minimi di qualità scientifica di cui al precedente art. 1: il candidato deve fornire adeguate indicazioni relative al possesso degli stessi;
- Aver inoltre usufruito dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, aver usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver usufruito di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, Legge 4 novembre 2005, n. 230 per almeno tre anni anche non consecutivi. La durata dei suddetti contratti può essere cumulata fra loro;

Non sono ammessi a partecipare alla selezione:

- i soggetti già assunti in Italia a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che hanno o hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'Università della Calabria o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto di cui al presente bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura e devono essere dichiarati nella stessa domanda di ammissione.

Art. 3 (Domande di ammissione)

Le domande di ammissione alla procedura selettiva di cui al presente bando, disponibile anche al seguente link https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.html), nonché tutta la complessiva documentazione (titoli posseduti, documenti e

pubblicazioni ritenuti utili per la procedura) **devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unical/>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. Ciascun allegato non potrà superare la dimensione di 30 MB.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

Entro la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre 15 giorni successivi a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami.**

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. Con Firma);

- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- **in caso di accesso tramite SPID**, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda; in tal caso, è possibile accedere scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'Ente "Università della Calabria";

- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, il codice fiscale, il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare (ove previsto) per il quale intende essere ammesso/a. Dovrà essere inoltre indicato il recapito che il/la candidato/a elegge ai fini della procedura nonché un recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale indirizzo PEC.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze;
- di non avere procedimenti e processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e/o processi penali pendenti, indicando i relativi estremi;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, ovvero non aver subito la risoluzione del rapporto d'impiego per motivi disciplinari;
- se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, diploma di specializzazione medica (*il candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero deve allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 382/1980 o l'equivalenza ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 al corrispondente titolo italiano; in mancanza dei suddetti provvedimenti, è possibile dichiarare che la procedura finalizzata al riconoscimento dell'equipollenza o equivalenza è in atto o da avviare. La documentazione comprovante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero deve obbligatoriamente essere prodotta entro e non oltre la data dell'eventuale assunzione, pena la mancata stipula del contratto*);
- di essere in possesso degli standard minimi di qualità scientifica di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 7 comma 4, del Regolamento di Ateneo per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 (*Fornire adeguate indicazioni relative al possesso degli standard minimi scientifici di cui al precedente art. 1*);
- di essere in possesso del seguente requisito:
aver usufruito dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, aver usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver usufruito di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, Legge 4 novembre 2005, n. 230 per almeno tre anni anche non consecutivi (La durata dei predetti contratti può essere cumulata fra loro);
- di non essere già assunti in Italia a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- di non avere o aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'Università della Calabria o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere autore e/o coautore delle pubblicazioni di cui all'elenco allegato alla domanda;

Art. 4 (Disposizioni legate alla domanda di partecipazione)

La mancanza nella domanda di partecipazione anche di una sola dichiarazione di cui al precedente art. 3 comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione.

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica l'ammissione alla selezione pubblica. Dell'inammissibilità dell'istanza di partecipazione alla selezione pubblica è data in ogni caso comunicazione all'interessato.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5/02/1992, n. 104.

A tal fine, gli interessati dovranno segnalare, tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento, la propria situazione di handicap, allegando certificazione medico-sanitaria, almeno cinque giorni prima della data di discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, tenendo conto del calendario di cui al successivo art. 9.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso, per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:

- 1) scansione del documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) curriculum della propria attività scientifica e didattica debitamente datato e firmato;
- 3) elenco, debitamente firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art.5, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione. Le pubblicazioni scientifiche di cui al precedente elenco dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità di cui al successivo art. 5. A tal fine occorre dichiarare che le pubblicazioni presentate sono conformi all'originale e che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altri concorsi, selezioni pubbliche o valutazioni comparative.

Art. 5 (Pubblicazioni e modalità di presentazione)

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono far valere ai fini della procedura selettiva, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, dovranno essere allegate alla domanda, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unical/>

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice. Per

i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono risultare adempiuti gli obblighi relativi al deposito previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Per i lavori stampati successivamente al 1° settembre 2006, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2006, n. 106, recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale e destinati all'uso pubblico" e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, "Regolamento di attuazione della Legge 15 aprile 2006, n. 106".

Sono considerate valutabili ai fini della presente procedura le opere per le quali risulta effettuato il deposito legale nelle forme sopra dette al momento della scadenza del bando nonché gli estratti di stampa.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da idonea traduzione in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le valutazioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue per le quali è bandita la selezione pubblica, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato deve allegare una dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza della suddetta dichiarazione, la determinazione relativa al contributo del candidato sarà rimessa all'autonoma valutazione della Commissione giudicatrice.

Art. 6 (Rinuncia alla selezione pubblica ed esclusione dalla selezione pubblica)

I candidati che intendono rinunciare alla partecipazione alla selezione pubblica, per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare dichiarazione di rinuncia, allegando scansione del documento d'identità, via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC amministrazione@pec.unical.it.

I candidati sono ammessi alla selezione pubblica con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione. L'esclusione dalla selezione pubblica è disposta con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato all'indirizzo di posta elettronica certificata eventualmente indicato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo inserito nella domanda.

Art. 7 (Costituzione della Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice sarà nominata con Decreto Rettorale.

Il Decreto Rettorale di nomina sarà reso pubblico sui siti istituzionali del Dipartimento interessato e dell'Università della Calabria.

E' esclusa l'erogazione di qualunque emolumento per i membri della Commissione, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri esterni della Commissione.

Art. 8 (Lavori della Commissione)

La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, che può anche essere svolta per via telematica, elegge il Presidente e il Segretario e definisce i criteri ed i parametri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati che sono quelli individuati con Decreto Ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011.

Nella medesima riunione la Commissione giudicatrice predetermina i criteri per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, che, secondo l'art. 9, comma 7, del "Regolamento per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all'art.24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", sarà effettuata dopo la discussione pubblica con i candidati.

Ciascuna Commissione giudicatrice potrà effettuare tutti i lavori in modalità telematica, incluso lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con i candidati.

La Commissione verifica il possesso dei requisiti scientifici previsti dall'art. 7 del predetto Regolamento.

I suddetti criteri, previa consegna al responsabile del procedimento, saranno resi pubblici mediante pubblicizzazione sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria.

Ai fini della selezione, quindi, la Commissione svolge una valutazione preliminare dei candidati, all'esito della quale saranno individuati i candidati da ammettere alla fase della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni. Detta valutazione preliminare dovrà concludersi con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica in modo da poter determinare un quadro comparativo entro cui poter individuare i candidati più meritevoli. Detta valutazione preliminare si svolgerà secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto Ministeriale n.243 del 25 maggio 2011.

Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma precedente è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Le Commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

I candidati da ammettere, tra quelli comparativamente più meritevoli, alla discussione saranno individuati nella misura compresa tra il dieci e il venti per cento del numero dei candidati ammessi alla selezione e, comunque, in numero non inferiore a sei.

Al termine della suddetta fase di valutazione preliminare, la Commissione trasmette agli Uffici competenti dell'Amministrazione Centrale l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

Durante la fase della discussione pubblica la Commissione procederà, altresì, ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nell'art. 1.

Art. 9 (Pubblicazione luogo, modalità, calendario e convocazione ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni)

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, di cui al precedente art. 8, nonché il luogo, il calendario e le modalità di svolgimento della stessa sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università della Calabria almeno sette giorni prima della discussione medesima. Tale pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti per la convocazione alla discussione pubblica e ai candidati non verrà data ulteriore comunicazione in merito.

Per sostenere la discussione pubblica, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10 (Conclusione dei lavori)

Al termine dei lavori, dopo avere attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore della selezione ovvero i vincitori ex aequo.

Nel caso in cui il Dipartimento non abbia inteso avvalersi della facoltà di utilizzare il giudizio ex aequo, non procedendo a individuare i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 3, lettera m) del Regolamento citato nelle premesse e di cui all'art. 1 del presente bando, la Commissione ha l'obbligo di individuare un solo vincitore.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica nonché i punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Art. 11 (Approvazione degli atti)

Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati agli Uffici competenti dell'Amministrazione a cura del Presidente della Commissione o di un suo delegato.

Il Rettore, entro 30 giorni dalla suddetta consegna, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al Presidente della Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

Il Decreto rettorale di approvazione degli atti con allegati i giudizi sui candidati, è pubblicato sui siti istituzionali dell'Università della Calabria e del Dipartimento, nonché all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale d'Ateneo del suddetto Decreto rettorale decorrono i termini di 60 giorni per eventuali impugnative innanzi al T.A.R. e di 120 giorni per eventuale ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato.

Il decreto è, altresì, trasmesso, unitamente agli atti, al Dipartimento che ha deliberato la proposta di bandire il posto di ricercatore per gli adempimenti di competenza.

Art. 12 (Chiamata del ricercatore a tempo determinato)

Il Dipartimento proponente formula la "*proposta di chiamata*" ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Ateneo per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Tale proposta dovrà, comunque, tener conto dei criteri previsti nell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n.240 del 30 dicembre 2010, in materia di parentela o di affinità, e delle norme contenute nel Codice Etico di Ateneo, di cui all'art. 2, comma 4, della medesima Legge, emanato con DR n. 2529 del 18/11/2011.

La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione e resa esecutiva con Decreto Rettorale.

Art. 13 (Compiti dei ricercatori a tempo determinato)

Il ricercatore a tempo determinato contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolve a compiti didattici, didattici integrativi e di servizio agli studenti. Inoltre, partecipa alle commissioni di verifica del profitto per gli insegnamenti nell'ambito dei quali ha svolto attività didattica e/o attività didattica integrativa. Può seguire, inoltre, tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università. Le funzioni didattiche del ricercatore a tempo determinato di tipo b) sono indicate nel bando e i compiti sono specificati nel contratto e riferiti all'intera durata del contratto stesso. Il Dipartimento, cui il ricercatore afferisce, può, sentito il ricercatore, apportare variazioni agli impegni didattici sulla base di motivate esigenze della struttura.

Art. 14 (Stipula del contratto individuale di lavoro)

L'Università della Calabria procede al reclutamento dei ricercatori con contratti di durata triennale.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università della Calabria ed il ricercatore a tempo determinato, in base al Regolamento di Ateneo per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è di tipo subordinato a tempo determinato, ed è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il contratto è stipulato con regime di tempo pieno.

All'atto della stipula del contratto, il ricercatore sarà invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Regolamento di Ateneo per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all'art.24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di aver definito, se dipendente pubblico, la propria posizione nei confronti dell'ente di appartenenza, in accordo con la normativa ad esso applicabile.

Ai vincitori spetta il trattamento economico e previdenziale previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

In caso di cofinanziamento, le spese sono, in quota parte, a carico dei fondi che consentono il finanziamento del contratto.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Risorse Umane dell'Università della Calabria e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione pubblica e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile all'interno della sezione protezione dei dati personali del Portale di Ateneo.

Art. 16 (Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento, individuato nell'ambito del personale assegnato alla Direzione Risorse Umane, è la dott.ssa Silvia Pagano, silvia.pagano@unical.it.

Art. 17 (Pubblicità)

Del presente decreto verrà dato Avviso nella G.U. della Repubblica 4^a serie speciale - Concorsi ed esami - e verrà data pubblicità sui siti istituzionali dell'Università della Calabria e del Dipartimento interessato, nonché su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 18 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia.

Il Rettore
Nicola Leone

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.